

N. 1421

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LUBRANO DI RICCO e BERTONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1996

Adeguamenti normativi urgenti alle funzioni specifiche
dei conducenti di automezzi dipendenti del Ministero
di grazia e giustizia

ONOREVOLI SENATORI. - Tra i dipendenti del Ministero di grazia e giustizia con funzioni ausiliari rispetto al pubblico ministero e al giudice, sono particolarmente esposti a grave rischio tutti i conducenti di automezzi speciali.

Tale rischio com'è evidente, deriva dal fatto che i predetti conducenti si trovano quotidianamente in una situazione obiettiva che di per sè comporta una continua possibilità di essere coinvolti in eventuali attentati al magistrato trasportato. E il rischio è tanto maggiore perchè, come normalmente accade, essi debbono assumere in assenza di scorta compiti di protezione che, di fatto, vanno ben al di là della semplice conduzione dell'automezzo.

Tanto più il rischio viene aumentato se si dovesse ritenere opportuno accogliere la proposta spontanea degli stessi conducenti di estendere i loro compiti a un limitato servizio di anticamera, ristretto ovviamente in maniera tassativa, a favore dei soli magistrati che hanno funzioni direttive.

Va al riguardo ricordato che proprio in considerazione di questo particolare aspetto del servizio loro richiesto, essi debbano superare un corso di preparazione professionale e quindi, di fatto, siano addestrati alla guida veloce e generalmente muniti di autorizzazione al porto d'armi. Nè va trascurato che, al fine di acquisire una più specifica professionalità e sicurezza nell'ambito del servizio occorre prevedere che possano essere ammessi, a domanda del conducente stesso, a corsi di tiro al poligono.

Pertanto in considerazione di questa evidente nota di particolare specificità, senso di giustizia suggerisce che a questo personale, soprattutto in ragione del maggiore impegno di servizio loro richiesto, sia assicurato un trattamento giuridico ed economico non deteriore rispetto a quello di cui

gode già il personale di altri settori esposti a rischio.

Tale obiettivo può essere almeno in parte raggiunto indicizzando l'indennità giudiziaria, di cui alla legge n. 221 del 1988, così come è indicizzata quella attribuita ai magistrati, i cui rischi essi inevitabilmente condividono nell'espletamento del loro servizio.

Al detto fine, devono essere esclusi coerentemente nei loro confronti sia l'applicazione del comma 61 dell'articolo 3 della legge n. 537 del 1993, a suo tempo introdotto proprio per escludere la indicizzazione, sia l'applicazione dell'articolo 72, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con le successive modifiche ed integrazioni.

La indennità in questione, inoltre, deve essere considerata a tutti gli effetti una componente normale della retribuzione, così come lo specifico rischio è una componente normale del servizio richiesto.

Il delicato compito svolto da questo personale induce, inoltre, a proporre che ai conducenti, ferma restando la loro dipendenza dal Ministero di grazia e giustizia, sia riconosciuta a tutti gli effetti durante il servizio la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Così riconducendosi anche il detto servizio nell'ambito di quello prestato dall'altro personale esposto a grave rischio, in concordanza con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 24 marzo 1994, n. 371. Logica conseguenza di tale assunzione di qualifica e della correlata estensione di compiti è l'avanzamento di tutto il personale qui interessato alla V qualifica funzionale.

È appena il caso, a conclusione, di sottolineare come le soluzioni sopra proposte apportino anche un decisivo contributo di

alleggerimento dei compiti svolti dalle forze dell'ordine, nello specifico settore, distaccate presso gli uffici giudiziari.

Va anche sottolineata, infine, la estrema urgenza dei presenti adeguamenti normativi poichè da un lato è nell'interesse generale del servizio che l'assunzione della qualifica assimilata a quella di agente di pubblica si-

curezza sia immediatamente adeguata a una situazione che non può prescindere dall'esercizio concreto dei compiti specifici di pubblica sicurezza, e dall'altro lato appare contro ogni ragionevole equità ritardare una equiparazione formale che deve sopporre a una manifesta disparità di trattamento sostanziale in atto da tempo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Nei riguardi del personale dell'Amministrazione di grazia e giustizia addetto alla conduzione di automezzi speciali quale personale ausiliario esposto a grave rischio per l'attività di servizio ai sensi dell'articolo 1 comma 1, lettera *a*), del regolamento di attuazione dell'articolo 7, commi 2 e 3, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, adottato con decreto del Ministro dell'interno 24 marzo 1994, n. 371, non si applica la disposizione di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e delle successive modificazioni ed integrazioni, nè la disposizione di cui all'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

1. All'indennità spettante al personale ausiliario di cui all'articolo 1, ai sensi della legge 22 giugno 1988, n. 221, si applica la disciplina dettata dall'articolo 3, secondo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e quella prevista dall'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, al personale ausiliario di cui all'articolo 1 l'indennità di cui la legge 22 giugno 1988, n. 221, è corrisposta anche sulla tredicesima mensilità ed è computabile ai fini della liquidazione dell'indennità di fine rapporto e della pensione.

Art. 4.

1. Al personale dell'Amministrazione di grazia e giustizia addetto agli uffici giudi-

ziari per la conduzione di automezzi speciali è riconosciuta, durante il servizio, la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 del regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro dell'interno 24 marzo 1994, n. 371.

Art. 5.

1. Il personale appartenente alla categoria dei conducenti di automezzi, in servizio presso tutti gli uffici giudiziari, viene inquadrato nella qualifica immediatamente superiore, quinto livello funzionale, anche in soprannumero, a causa dell'attività di servizio prestata quale personale esposto a grave rischio di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro dell'interno 24 marzo 1994, n. 371.

Art. 6.

1. Il personale di cui all'articolo 5 può essere destinato, ove lo richiedano le esigenze di servizio, anche a mansioni di anticamera, tassativamente limitate in favore dei soli magistrati con funzioni direttive.

Art. 7.

1. Gli importi dei diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, previsti dalla tabella *A* allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, come sostituita dalla legge 24 dicembre 1976, n. 900, dalla legge 6 aprile 1984, n. 57, e con le modificazioni recate alla stessa dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, sono aumentati:

a) quelli previsti ai numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della predetta tabella, nella misura di lire 5.000 per ciascuno di essi;

b) quello previsto al numero 5, nella misura di lire 8.000.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, e con i proventi derivanti dall'aumento dei diritti di cancelleria di cui all'articolo 7.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

